

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI.

ORDINANZA 6 agosto 2008

Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina. (in [GU n. 194 del 20-8-2008](#))

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;
Visti, in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 281 del 1991, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;
Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;
Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;
Considerata la necessita' di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;
Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvaticiti e l'incremento dello stesso randagismo;
Ritenuta, altresì, la necessita' e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando strumenti e modalita' uniformi per tutte le regioni e province autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

ORDINA

Art. 1.

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
 - a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
 - b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprieta'.
5. Il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformita' alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attivita' professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2.

1. E' vietata la vendita di cani di eta' inferiore ai due mesi, nonche' di cani non identificati e registrati in conformita' alla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Con provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, definisce le modalita' tecniche ed operative per assicurare l'interoperativita' della banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali. Il medesimo provvedimento individuera' un unico documento di identificazione e registrazione del cane, che dovra' essere adottato in sostituzione dell'attuale certificazione.

Art. 4.

1. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane e' ricoverato e' il detentore dell'animale.
2. Il sindaco e' responsabile delle procedure di cui al comma 1.
3. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 5.

1. Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformita' all'allegato 1.
2. Coloro che gia' producono o commercializzano microchip devono provvedere alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici.
4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) e alle facolta' di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.
5. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti.
6. E' vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip gia' in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.
7. E' consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.
8. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, dell'Accordo Stato-regioni del 6 febbraio 2003 e della presente ordinanza.

Art. 7.

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2008

p. il Ministro: Martini Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli
alimenti

Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario

Ufficio VI

Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

Il sottoscritto cognome nome nato a ilRappresentante legale della ditta fornitrice:Sede legale: via comune prov. cod. fiscale/partita IVAChiede:

Che la ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di strumenti per l'identificazione elettronica (identificatori) degli animali della specie canina a norma dell'ordinanza n.

I sottoscritto si impegna:

a comunicare se trattasi di produttore o distributore di identificatori elettronici; nel caso in cui operi come distributore e' tenuto a comunicare il nominativo della ditta fornitrice degli stessi;

a consegnare identificatori elettronici unicamente ai medici veterinari liberi professionisti accreditati ad accedere all'anagrafe canina, nonche' alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie locali, che provvedono direttamente all'approvvigionamento degli identificatori elettronici;

a indicare la tipologia e la quantita' di identificatori prodotti nonche' il relativo codice univoco d'identificazione, facente parte della serie numerica stabilita dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario;

a consegnare unicamente identificatori elettronici conformi alla normativa vigente;

a comunicare all'Autorita' giudiziaria, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alla regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di identificatori elettronici e/o relative cedole identificative limitatamente alle responsabilita' direttamente connesse con l'attivita' di produttore/fornitore/distributore, ossia esclusivamente negli stadi di produzione, fornitura e distribuzione sino alla spedizione (nel caso di vendita a distanza) o consegna (nel caso di vendita diretta);

a non fornire identificatori elettronici con codice d'identificazione nazionale duplicato se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la fornitura (consegna diretta o spedizione)

nel piu' breve tempo possibile;

a registrare gli estremi di ciascun lotto di identificatori prodotti e consegnati;

a depositare presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, un campione dell'identificatore elettronico che la ditta pone in commercio ed intende distribuire unitamente alla documentazione tecnica e certificazione di conformita' alle norme ISO 11784 e ISO 11785 ed alla descrizione del confezionamento che sara' adottato per la distribuzione dei dispositivi;

a depositare presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, la documentazione tecnica e la certificazione di conformita' relative ai lettori che intende commercializzare;

a non distribuire o commercializzare identificatori elettronici diversi dai campioni depositati;

d indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di identificatore elettronico depositato;

a depositare presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, un fac-simile della cedola identificativa che intende distribuire unitamente ad eventuali etichette adesive atte a facilitare la trascrizione dei codici identificativi nell'apposita modulistica di registrazione;

d allegare alla domanda di riconoscimento un copia dell'iscrizione alla camera di commercio;

ad allegare alla domanda di riconoscimento le attestazioni e le certificazioni relative alle prove di conformita' e di funzionamento per l'omologazione degli identificatori.

Il sottoscritto e' a conoscenza del fatto che, ad eccezione degli identificatori prodotti in sostituzione di identificatori divenuti illeggibili che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente assegnato all'animale, la ditta che procede alla scrittura del transponder deve possedere sistemi di controllo che garantiscano l'univocita' dei codici identificativi impressi sui transponders.

Il sottoscritto e' a conoscenza che gli identificatori elettronici prodotti potranno essere sottoposti a perizia previa procedura concordata e che il costo della stessa, preventivamente concordato, sara' a proprio carico.

Il sottoscritto e' a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate, puo' essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria ditta dall'elenco dei fornitori di identificatori elettronici redatto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Data, Firma